



L'analisi del Cnai sul disegno di legge sulla sicurezza sul lavoro

# Inl-Inail, caos in vista

## Un ddl prevede una inversione di funzioni

DI MANOLA DI RENZO

**P**revenire è quasi sempre un bene: anche in tema di controllo e vaglio delle future leggi. Infatti, nell'agenda delle attività della commissione XI del lavoro, si trova un disegno di legge relativo alla vigilanza e alla sicurezza sul lavoro, nonché all'assicurazione contro infortuni e malattie professionali, il quale propone l'applicazione di rilevanti modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ad altre disposizioni in materia. Proprio nella giornata di ieri sono cominciate le audizioni informali.

Pur mancando ancora le audizioni formali e benché il testo in oggetto necessiti quindi della approvazione in commissione, e debba, successivamente, completare il suo iter attraverso la duplice approvazione nei due rami del parlamento, è chiaro, sin da subito, l'orientamento di una disciplina che ha dalla sua un elevato valore tecnico, ma anche un rilevante riverbero politico.

Il disegno di legge C.1266, perché di questo si sta parlando, vuole apportare modifiche per quel che riguarda la vigilanza e sicurezza sul lavoro, la prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Scendendo maggiormente nel dettaglio, tra le altre cose, il ddl prevede modifiche normative tali da dividere nettamente le attività di controllo (che saranno eventualmente ad

appannaggio dell'Ispettorato nazionale del lavoro) da quelle di consulenza e prevenzione (totalmente in carico all'Inail). Inoltre, il testo demanda a un apposito decreto interministeriale la individuazione e realizzazione di un piano per l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro.

«Possiamo già intravedere, da questi aspetti preliminari, come appaia confermato l'incomprensibile progetto, cui siamo assistendo da qualche anno, di svilire le attività e le prerogative del ministero del lavoro; a tutto

vantaggio di un ente, l'Inl, che pare configurare sempre più i tratti di un incredibile e ingiustificato carrozzone. Un ente che sin dalle sue origini sembra nato solo per duplicare l'ope-

rato di altri organi della p.a., senza per altro ottenere sufficienti risultati», rileva il presidente Cnai, **Orazio Di Renzo**.

Dei cinque articoli di cui si consta il ddl, l'articolo 1 si occupa del Sistema informativo nazionale per la prevenzione, stabilendo che il ministro del lavoro debba presentare ogni sei mesi, alle camere, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, all'interno della quale dovranno essere evidenziati: la situazione produttiva e occupazionale; la fotografia dei rischi anche in un'ottica di genere; la situazione di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; il quadro degli interventi di prevenzione e di vigilanza delle istituzioni

preposte; i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'Inail.

«Gli aspetti che, contestualmente, fanno sollevare qualche dubbio, in misura anche maggiore, sono quelli relativi agli articoli 2 e 3, i quali prevedono misure finalizzate alla netta divisione delle attività di controllo, che vengono riservate all'Inl, da quelle di consulenza e prevenzione, di cui si occuperà l'Inail», analizza il presidente Di Renzo.

Difatti, l'articolo 2 interviene sul dlgs 149/2015, il quale, come noto, stabilisce le funzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).

Sebbene ulteriori modifiche al disegno di legge sono prevedibili (financo auspicabili), è importante mostrare come, nel testo ora disponibile, è previsto che divengano attività ispettive proprie dell'Ispettorato tutte quelle relative all'ambito della vigilanza sull'applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro (sebbene ora siano portate avanti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail). Mentre viene demandato all'Inail tutto ciò che concerne le attività di prevenzione e di consulenza (comma 1, lett. a).

«Nonostante sia stata evidenziata da più parti la sua già eccessiva autonomia, l'Inl potrà svolgere accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro e sulla dinamica degli infortuni, in sostituzione di quanto ora previsto in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro. In aggiunta avrà la possibilità di portare avanti attività di vigilanza e controllo relativamente alle attività di contrasto del lavoro

sommerso», sintetizza il presidente Di Renzo.

Rimangono fuori dai compiti dell'Inl, quindi, le competenze in tema di prevenzione e promozione della legalità. Inoltre il ddl elimina il riferimento all'articolo 8 del dlgs 124/2004, già regolatore dell'attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale.

«Tale eliminazione risulta quindi funzionale a quanto previsto dall'articolo 3 del ddl, il quale modifica, a sua volta, ulteriormente l'articolo 8 del dlgs 124/2004, attribuendo all'Inail le funzioni di organizzazione delle attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, svolte presso i datori di lavoro e pensate per la salvaguardia del rispetto della normativa. Un bello stravolgimento rispetto a quanto accade oggi, allorché tutte le suddette attività ricadono in capo al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro», continua il presidente Di Renzo. La proposta vede, pertanto, assegnare all'Inail il compito di fornire indicazioni operative sulla corretta attuazione della normativa lavoristica e previdenziale, qualora trovi inosservanze o applicazioni non corrette,

specificatamente per quanto concerne gli istituti di maggiore ricorrenza, privi di sanzioni penali o amministrative, nonché le

funzioni di informazione e di aggiornamento proposte nei confronti di enti, datori di lavoro e associazioni, da svolger-

si, a cura e spese di questi ultimi soggetti, attraverso apposite convenzioni. «Ciò che in un contesto politico ed economico stentiamo, però, a comprendere è come si possa prevedere, con l'articolo 5, il rimando ad apposito decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, per l'attuazione di un piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, previsto a partire dal 2019. In vece di ottimizzare gli organici di questi giganti della burocrazia, attuando un ricircolo del capitale umano, convogliandolo dove effettivamente necessario e valorizzando le risorse interne alla Pubblica Amministrazione, si preferisce optare per costose nuove assunzioni, capaci solo di appesantire apparati già elefantiaci. Il nuovo personale andrà anche formato, mentre l'Inail già possiede le competenze necessarie. Nel frattempo cosa accadrà, si bloccheranno le attività informative e i controlli?», conclude il presidente Di Renzo.

**Viene demandato all'Inail tutto ciò che concerne le attività di prevenzione e di consulenza (comma 1, lett. a)**

**È previsto che divengano attività ispettive proprie dell'Ispettorato tutte quelle relative all'ambito della vigilanza sull'applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro**

**Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori**

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it

**CNAI - COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI**

Sede Nazionale - V.le Abruzzo, 225 66100 Chieti (CH) - Tel. 0871 54 00 93 - cnai@cnai.it